



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

RELAZIONE AL DECRETO LEGGE - “ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLE CONVENZIONI E AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI E DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

il presente Decreto Delegato ha la precipua finalità di adeguare ulteriormente il quadro normativo di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai più recenti standard internazionali in materia.

L'esigenza di novellare ulteriormente la vigente normativa origina dalla necessità di recepire alcune raccomandazioni formulate dal Comitato di esperti sulla valutazione delle misure antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo del Consiglio d'Europa - MONEYVAL.

Di seguito si rappresentano le principali modifiche/innovazioni introdotte con il presente Decreto Legge.

Articolo 1

Con il presente articolo, si sono individuati i soggetti pubblici e quei soggetti che svolgono attività di interesse pubblico, a cui non si applica la Legge 21 dicembre 2018 n. 171 sul trattamento dei dati personali.

Tale intervento è dovuto in conseguenza della delega oramai decaduta prevista dall'articolo 3, comma 4 della suddetta legge.

L'articolo 1 individua i seguenti soggetti:

- a) Autorità Giudiziaria;
- b) Forze di Polizia;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

- c) Ufficio Centrale Nazionale INTERPOL nello svolgimento di tutte le funzioni ad esso demandate;
- d) Agenzia di Informazione Finanziaria;
- e) Banca Centrale della Repubblica di San Marino quando agisce in qualità di autorità di vigilanza;
- f) Comitato per le Misure Restrittive, di cui alla Legge del 39 marzo 2019, n. 57;
- g) Commissione Permanente Antiterrorismo, di cui alla Legge 31 gennaio 2019 n.21;
- h) Nucleo Operativo Antiterrorismo, di cui alla Legge 31 gennaio 2019 n.21;
- i) Unità di Crisi Antiterrorismo, di cui alla Legge 31 gennaio 2019 n.21.

In estrema sintesi, lo scambio di dati personali da parte di tali soggetti per le finalità di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse non può essere limitato né vietato per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui alla Legge 21 dicembre 2018 n. 171.

Articolo 2

Con riferimento alla Raccomandazione 5 del GAFI, i valutatori Moneyval ritengono che la raccomandazione 5.1 non sia stata pienamente recepita.

Il punto 5.1 della Raccomandazione GAFI prevede che il reato di finanziamento del terrorismo deve essere criminalizzato secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999. L'art. 2 della citata Convenzione contiene una descrizione delle condotte di reato. Queste definizioni sono state inserite dal legislatore all'articolo 1, comma 1, lett. k, della legge n. 92/08. Secondo i valutatori Moneyval, la locuzione "salvo quanto previsto dall'articolo 337 ter del codice penale" contenuta nella norma, non consente di estendere la portata applicativa delle definizioni ad altre norme, in particolare, all'art. 337 ter codice penale.

Con riferimento alla Raccomandazione 3 del GAFI, i valutatori Moneyval ritengono che la raccomandazione 3.1 non sia stata pienamente recepita.

Il punto 3.1 della Raccomandazione GAFI prevede che il reato di riciclaggio deve essere criminalizzato secondo quanto previsto dalla Convenzione di Vienna e dalla Convenzione di Palermo (rispettivamente, art. 3, comma 1, lett. b e c e art. 6, comma 1). Questi testi

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

convenzionali, negli articoli richiamati dinanzi, contengono una descrizione delle condotte da punire a titolo di riciclaggio. Queste definizioni, già trasfuse dal legislatore all'articolo 1, comma 2, della legge n. 92/08, secondo i valutatori non hanno efficacia se non ai fini dell'applicazione della richiamata legge, non potendosi applicare, in forza della clausola ivi prevista "*salvo quanto previsto dagli articoli 199 e 199-bis del codice penale*", alle norme contenute nel codice penale.

Malgrado vi sia già, a livello interpretativo e giurisprudenziale, un raccordo delle norme precitate in tal senso, si ritiene comunque opportuno eliminare le locuzioni in esame siccome fuorvianti. Infatti la completezza e la chiarezza delle disposizione si ripercuote anche sulla valutazione dei punti 3.7, 5.2, 5.4, 5.8 e 5.9 della Raccomandazione 3 e la Raccomandazione 5 del GAFI.

Articolo 3

Con riferimento alla Raccomandazione 15, i valutatori Moneyval ritengono che la raccomandazione 15.9 non sia stata recepita.

Il punto 15.9, nella lettera a), prevede che i VASP (ovverosia i "prestatori di servizi in materia di asset virtuali") eseguano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, quando eseguono operazioni per importo pari o superiori a 1.000 USD/EUR.

Questa previsione non è prevista nell'ordinamento sammarinese, in quanto – seguendo gli attuali dettami di legge – i VASP dovrebbero svolgere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, nei casi indicati all'articolo 21 della Legge 92/2008 (ovverosia, quanto instaurano un rapporto continuativo e quando eseguono un operazione occasionale di importo superiore ai 15.000 EUR).

Pertanto è necessario introdurre tale obbligo nelle modalità richieste dal GAFI/FATF.

Il punto 15.9, nella lettera b), prevede che i VASP trasferiscano "asset virtuali" per importi pari o superiori a 1.000 EUR, seguendo i principi generali che regolano i trasferimenti di fondi (in particolare secondo la Raccomandazione 16 del FATF).

Considerato che la Raccomandazione 16 è stata trasposta nell'ordinamento sammarinese mediante Istruzione dell'Agenzia di Informazione Finanziaria (avente come riferimento normativo l'articolo 21, comma 1, lettera c) della Legge 92/2008), si ritiene opportuno creare analogo riferimento normativo in materia di VASP per poi definire con un Istruzione *ad-hoc*

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

quanto previsto dal punto 15.9, lettera b), prendendo come riferimento la suddetta Istruzione AIF.

Articolo 4

Nella Raccomandazione 12, relativa alle “persone politica esposte” (PEP), i valutatori Moneyval contestano che nella norma primaria (i.e. Legge 92/2008), seppur ben definito in quella secondaria, non si indichi chiaramente che la verifica sull’origine del patrimonio complessivamente detenuto dal PEP sia attività disgiunta rispetto all’attività di verifica dell’origine dei fondi impiegati dal PEP in un rapporto d’affari/operazione occasionale/prestazione professionale.

In sostanza è stata riconosciuta la corretta implementazione nelle Istruzioni AIF, ma la norma non è chiara e non è completamente conforme rispetto agli standard (in particolare il punto 12, lettera c della Raccomandazione 12).

Si rimarca che con la modifica qui proposta non ci saranno effetti rispetto all’attuale norma secondaria (in quanto, quest’ultima è perfettamente in linea con gli standard internazionali) e quindi non ci sono impatti sull’applicazione della stessa da parte dei soggetti designati.

Articolo 5

Con riferimento alla Raccomandazione 17, ovvero l’utilizzo dei soggetti terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, i valutatori Moneyval osservano che la formulazione dell’Art. 29 della Legge 92/2008, sui tempi entro i quali il soggetto designato deve ottenere le informazioni dai soggetti terzi, non è completamente in linea con il contenuto della Raccomandazione in parola.

In particolare i soggetti designati devono ottenere “immediatamente” dai soggetti terzi queste informazioni. Così non è nell’attuale formulazione.

Si propone pertanto un emendamento alla norma finalizzato ad inserire unicamente la parola “immediatamente” tra le parole “ottenere” e la parola “dai”.

Il resto dell’articolato è rimasto invariato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Articolo 6

Con riferimento alla Raccomandazione 11, sugli obblighi di registrazione, in particolare il criterio 11.3, i valutatori indicano che non è prevista per legge (così come dovrebbe essere) una norma che disciplini il fatto che le registrazioni devono essere utili a ricostruire le singole operazioni e devono fornire efficacia probatoria.

Per quanto tale disposizione sia, in concreto, già attuata, manca un'apposita disposizione di legge in tal senso.

Si ritiene pertanto di proporre la modifica di legge sopra indicata.

Articolo 7

Con riferimento alla Raccomandazione 32 sui controlli transfrontalieri di contante e di altri strumenti al portatori, i valutatori Moneyval hanno osservato la presenza di una disposizione di legge che in realtà non è in vigore e che dovrebbe essere, in realtà, implementata. Si suggerisce pertanto di introdurre tale obbligo.

In sostanza si richiede che l'obbligo di dichiarazione si applichi non solo tramite posta ma anche a "corriere, velivolo o altro cargo".

Articolo 8

Al fine di una armonizzazione rispetto alla Legge n. 92/2008, viene specificato, con questo esempio contenuto nell'allegato tecnico, che gli "asset virtuali" sono ricompresi nella definizione di "beni e fondi". Nella Legge n. 92/2008 è, infatti, presente una bipartizione definitoria funzionale alla individuazione dei VASP (ovverosia i "prestatori di servizi in materia di asset virtuali").